

ESONERO CONTRIBUTIVO PER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: Art.1 commi 308-313

La Legge di bilancio 2017 introduce uno sgravio totale triennale dei contributi a carico dei datori di lavoro privati (ad esclusione dell'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e dei premi dovuti all'INAIL), per le **nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato**, anche in apprendistato (con esclusione dei contratti di lavoro domestico e di quelli relativi agli operai del settore agricolo), decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, aventi le seguenti caratteristiche:

- a) assunzione a tempo indeterminato, **entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro** pari almeno: al 30% delle ore di alternanza previste negli istituti tecnici, professionali e nei licei (art.1, c. 33, L. 107/2015); al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi di istruzione e formazione professionale (capo III, d.lgs. n.226/2005); al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata negli Istituti Tecnici Superiori (ITS capo II, DPCM 25.01.08); al 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;
- b) assunzione a tempo indeterminato, **entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato di 1° livello** (per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore) o periodi di apprendistato di 3° livello (alta formazione).
- c) L'esonero è applicabile nei limiti delle risorse finanziarie stanziare per gli anni interessati, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 3.250 euro su base annua, previo presentazione di specifica istanza all'INPS.
- d) Il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 7,4 milioni di euro per l'anno 2017, di 40,8 milioni di euro per l'anno 2018, di 86,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 84 milioni di euro per l'anno 2020, di 50,7 milioni di euro per l'anno 2021 e di 4,3 milioni di euro per l'anno 2022.